



**Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” convertito in Legge 20 aprile 2026, n. 50**

**Stefania Dota  
Vice Segretario Generale**

# MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE (1)

## **Aggiornamento mensile su ReGiS e proroga automatica dei termini PNRR (Art. 1)**

La disposizione introduce nuovi obblighi di monitoraggio per i soggetti attuatori dei progetti finanziati dal PNRR.

I soggetti attuatori devono inserire nel sistema informatico ReGiS, entro il 10 di ogni mese, i dati aggiornati al mese precedente riguardanti:

- ✓ il cronoprogramma procedurale e finanziario;
- ✓ lo stato di avanzamento di ciascun intervento;
- ✓ la capacità effettiva di raggiungere gli obiettivi PNRR assegnati;
- ✓ eventuali criticità o ritardi.

La prima scadenza prevista per questo adempimento era l'11 maggio

## **Proroga automatica al 30 giugno 2026**

Per i progetti finanziati in tutto o in parte dal PNRR che devono concludersi entro il 30 giugno 2026, eventuali termini contrattuali o convenzionali che prevedano una data di ultimazione precedente sono automaticamente prorogati a tale data.

Questa estensione vale anche se i termini originari erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.



# MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE (2)

## **Comunicazione della conclusione dei lavori e verifica del DURC nei subappalti (Art. 23-bis)**

Vengono introdotte misure per aumentare la trasparenza e i controlli nei contratti pubblici finanziati con risorse del: PNRR, PNC e i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

### ✓ **Obbligo per l'appaltatore:**

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente al direttore dei lavori e al RUP la conclusione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore.

### ✓ **Verifica del DURC del subappaltatore**

Per procedere al pagamento dei successivi Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o del saldo finale, è necessario acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva del subappaltatore.

### ✓ **Il DURC può essere acquisito in due modi:**

- dalla stazione appaltante, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori, con le procedure ordinarie;
- direttamente dal subappaltatore, solo in caso di malfunzionamento del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o delle piattaforme interoperabili previste dal Codice dei contratti pubblici.

# SEMPLIFICAZIONI APPALTI (1)

Vengono introdotte semplificazioni per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, in particolare quelle finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, e per rendere più rapidi ed efficienti i procedimenti amministrativi.

**Per quel che riguarda i contratti di appalto:**

✓ **Risoluzione dei contratti per opere PNRR in caso di crisi dell'appaltatore (Art. 4, commi 1-bis e 1-ter)**

Se l'impresa appaltatrice di un'opera finanziata con fondi PNRR entra in una procedura di crisi o insolvenza con finalità liquidatoria, l'amministrazione deve risolvere il contratto per garantire il completamento dei lavori entro i termini previsti dal finanziamento.

L'impresa resta tenuta solo al pagamento delle penali per ritardi già maturate.

L'amministrazione individua un nuovo contraente secondo il Codice dei contratti pubblici.

Se non è possibile il subentro ordinario, si può ricorrere alla procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza.

✓ **Accelerazione dei procedimenti per interventi PNRR e di protezione civile (Art. 4, comma 2)**

La norma riduce drasticamente i tempi per acquisire pareri, nulla osta e autorizzazioni:

da **30 a 10 giorni** nei procedimenti ordinari;

da **90 a 30 giorni** nei casi più complessi.

Decorso il termine, il procedimento deve comunque concludersi. Il mancato rispetto dei tempi incide sulla valutazione della performance dei dirigenti e può comportare responsabilità disciplinari e contabili.



## SEMPLIFICAZIONI APPALTI (2)

### ✓ **Progettazione di scuole innovative (Art. 19, comma 3)**

La disposizione modifica la disciplina relativa al programma di **progettazione delle scuole innovative**, ampliando il sostegno alle istituzioni scolastiche e agli enti locali impegnati nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica.

In particolare, viene prorogato il supporto tecnico e amministrativo dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il supporto coprirà non solo la fase di attuazione, ma anche le attività di monitoraggio, verifica e controllo dei progetti fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data, il supporto continuerà per i progetti del Programma Nazionale 2021-2027. Le risorse disponibili vengono incrementate di 20 milioni di euro oltre agli oltre 82 milioni già stanziati.

### ✓ **Semplificazioni per gli alloggi e le residenze universitarie (Art. 20, comma 2)**

La norma modifica la legge n. 338/2000 per facilitare la trasformazione di edifici esistenti in residenze per studenti universitari.

In particolare, il **cambio di destinazione** d'uso potrà essere realizzato tramite **permesso di costruire convenzionato previsto dal Testo Unico dell'Edilizia**;

se necessario, sarà possibile realizzare o potenziare le opere di urbanizzazione connesse all'intervento. Tali opere dovranno essere successivamente cedute al Comune. Non sarà richiesta l'approvazione preventiva di piani attuativi o altri strumenti urbanistici di dettaglio.

# PERSONALE E SEGRETARI COMUNALI (1)

Le norme introdotte mirano a rafforzare la capacità amministrativa di Comuni, Province, Città metropolitane e regioni

- ✓ **Comando e distacco di personale da società pubbliche ed enti pubblici non economici (Art. 2, comma 1-quater)**

Viene **prorogata dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027** la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare, tramite comando o distacco, dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici.

Ogni comando o distacco può avere durata massima di un anno.

- ✓ **Proroga degli incarichi negli enti territoriali (Art. 2, comma 1-quinquies)**

Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni possono **prorogare fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi**, sia dirigenziali sia non dirigenziali, finanziati con risorse proprie e conferiti in deroga ai vincoli assunzionali e ai limiti di spesa.

Per il personale non dirigenziale resta fermo il limite massimo di 36 mesi per i contratti a tempo determinato.

Le proroghe devono avvenire entro le capacità assunzionali già consentite dalla normativa vigente.

La relativa spesa rileva ai fini del calcolo della capacità assunzionale.



## PERSONALE E SEGRETARI COMUNALI (2)

### ✓ **Piano straordinario di assunzioni per la coesione (Art. 2, comma 11-bis)**

La norma rende più flessibile l'utilizzo delle graduatorie del cosiddetto **Concorso Coesione**, gestito dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se in alcune regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) si esauriscono le graduatorie per determinati profili professionali, i Comuni beneficiari del piano straordinario potranno ricevere personale appartenente a profili diversi.

### ✓ **Convenzioni di segreteria nei comuni di confine (Art. 3, comma 2-bis)**

Viene innalzato da **5.000 a 10.000 abitanti** il limite demografico dei Comuni confinanti appartenenti a sezioni regionali diverse dell'albo dei segretari comunali che possono stipulare convenzioni per condividere il servizio di segreteria.

### ✓ **Sterilizzazione della spesa per i segretari comunali (Art. 3, comma 3)**

Dal **20 febbraio 2026** la spesa per i segretari comunali nei comuni con popolazione fino a **3.000 abitanti** non viene considerata ai fini dei limiti di spesa del personale.

L'ANCI aveva proposto di estendere questa misura ai comuni fino a 5.000 abitanti, ma la richiesta non è stata accolta.

# SEMPLIFICAZIONI REGIMI AMMINISTRATIVI

## **Nuove semplificazioni nei regimi amministrativi (Art. 5)**

### **1. Conferenza dei servizi**

Viene resa permanente la conferenza dei servizi “accelerata”, con termini ridotti:

30 giorni invece di 45;

60 giorni invece di 90 nel caso in cui alla Conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale.

### **2. Pareri amministrativi**

I pareri che gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere devono essere chiaramente motivati e formulati in modo univoco, esprimendo esplicitamente assenso o dissenso.

In merito alla **SCIA**, si stabilisce che, decorso il termine ordinario, l'amministrazione può intervenire solo in alcuni casi previsti dalla legge e, se emergono dichiarazioni non veritiere, il soggetto decade dai benefici ottenuti.

### **3. Silenzio assenso**

Si chiarisce che le richieste di integrazioni non impediscono la formazione del silenzio assenso; il silenzio non si forma solo in casi specifici (istanza incompleta o presentata all'ufficio sbagliato); l'amministrazione deve inviare automaticamente l'attestazione di accoglimento entro 10 giorni.

### **4. Mezzi pubblicitari**

L'installazione di cartelli e impianti pubblicitari lungo le strade è assoggettata al regime di SCIA da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con asseverazione di un tecnico abilitato.

### **5. Infrastrutture di telecomunicazione**

Diventano permanenti alcune semplificazioni introdotte per il PNRR, tra cui l'uso della micro-trincea per la posa della banda ultra-larga.



# DISPOSIZIONI FINANZIARIE (1)

## **Gestione e reimpiego delle economie PNRR (Art. 30, commi 1-10)**

### ✓ **Accantonamento delle economie**

La disposizione regola il trattamento delle risorse PNRR che risultano non utilizzate o eccedenti rispetto al fabbisogno dei progetti.

Le economie generate dalle misure PNRR già completate dalle amministrazioni centrali e dai singoli progetti conclusi dai soggetti attuatori devono essere versate e mantenute su appositi conti di tesoreria dedicati al PNRR.

### ✓ **Verifica dopo il 30 giugno 2026**

Dopo il **30 giugno 2026**, termine finale per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, saranno individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi rendicontabili all'Unione Europea.

### ✓ **Riassegnazione delle risorse**

Le somme accertate potranno essere riassegnate con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a nuovi interventi o al rifinanziamento di iniziative esistenti. Tra le priorità di utilizzo sono previsti il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili e il reintegro di alcuni accantonamenti dei ministeri ridotti dal decreto.

### ✓ **Facilities finanziarie**

La norma disciplina anche il monitoraggio e l'eventuale recupero delle risorse PNRR impiegate attraverso strumenti finanziari gestiti da soggetti terzi, utilizzati per stimolare investimenti privati oltre la scadenza del 2026.



# DISPOSIZIONI FINANZIARIE (2)

## **1. Cancellazione degli anticipi di liquidità per i Comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti (Art. 3, comma 9-bis)**

La misura estende ai Comuni con popolazione compresa tra **10.000 e 20.000 abitanti** la possibilità di beneficiare della cancellazione degli anticipi di liquidità, già prevista per le regioni dalla legge di bilancio 2026.

Sono inclusi anche gli enti che, grazie a una deroga, hanno effettuato l'accantonamento nel Fondo anticipi di liquidità nel 2025 anziché nel 2024.

Le modalità operative saranno definite da un tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **2. Nuove modalità di utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (Art. 7, comma 4)**

La norma ridefinisce la governance del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

L'Autorità politica delegata in materia di disabilità stabilirà, con proprio decreto e sentita la Conferenza Unificata stabilisce le modalità di utilizzo del Fondo per gli interventi di competenza statale, il riparto delle risorse destinate al trasporto scolastico degli studenti con disabilità **(previa intesa in Conferenza Unificata)**.

Per il finanziamento dei servizi di **assistenza all'autonomia e alla comunicazione** degli alunni con disabilità continueranno ad applicarsi le regole previste dalla legge di bilancio 2025.

Ogni decreto dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica da trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato.



# DIGITALIZZAZIONE (1)

✓ **Acquisizione automatica dei dati ISEE tramite PDND** (Art. 6, comma 1)

Scuole, università, comuni e altre amministrazioni che concedono agevolazioni economiche potranno acquisire direttamente, senza richiederli ai cittadini, i dati relativi all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente presenti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, alimentata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

✓ **Carta d'identità elettronica a durata illimitata per gli over 70** (Art. 6, comma 2)

La Carta d'Identità Elettronica rilasciata ai cittadini che hanno compiuto 70 anni avrà validità illimitata, anche per l'espatrio.

Resta comunque possibile richiederne il rinnovo dopo dieci anni, ad esempio per aggiornare il certificato di autenticazione digitale.

✓ **Tessera elettorale digitale e potenziamento del SIEL** (Art. 6, commi 3 e 3-bis)

La tessera elettorale potrà essere rilasciata in formato digitale utilizzando i dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Contestualmente viene finanziato il potenziamento del Sistema Informativo Elettorale del Ministero dell'Interno.

✓ **Semplificazioni per le comunicazioni elettroniche e la banda ultra-larga** (Art. 13)

Le autorizzazioni per installare infrastrutture di telecomunicazione sul suolo pubblico dovranno essere rilasciate entro **60 giorni** anziché 90.

Per piccoli lavori di allaccio alla banda ultra-larga (scavi fino a 40 metri), viene introdotta una procedura semplificata basata su comunicazioni via PEC all'ente proprietario della strada, anche in deroga ai regolamenti comunali.



## DIGITALIZZAZIONE (2)

### **Interoperabilità delle banche dati pubbliche e trasparenza digitale (Art. 11)**

La norma modifica il Codice dell'Amministrazione Digitale introducendo numerose innovazioni.

#### **Area personale digitale su ANPR**

Ogni cittadino potrà consultare in un unico punto dell'ANPR informazioni relative a: CIE, Sistema Pubblico di Identità Digitale, domicilio digitale, deleghe conferite.

#### **Obbligo di domicilio digitale per PA e società pubbliche**

Tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico dovranno registrare e aggiornare il proprio domicilio digitale.

#### **Rafforzamento del principio "once only"**

Le amministrazioni non potranno chiedere a cittadini e imprese dati già disponibili presso altre amministrazioni, dovendo acquisirli tramite la PDND e l'identificativo univoco ID\_ANPR.

Il mancato rispetto di questo obbligo comporterà penalizzazioni economiche per i dirigenti responsabili.

#### **Accesso automatico ai dati ANPR**

PA e gestori di servizi pubblici potranno consultare automaticamente i dati anagrafici necessari per le proprie finalità istituzionali.

#### **Anagrafe digitale della gente di mare (ANGEMAR)**

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene istituita una banca dati digitale per titoli, imbarchi e abilitazioni del personale marittimo, integrata con il sistema IT-Wallet.

#### **App IO per i ragazzi dai 14 anni**

IO potrà essere utilizzata autonomamente dai cittadini che hanno compiuto 14 anni, anche per ottenere ed esibire documenti e attestazioni digitali.



---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

